

REGOLAMENTO (CEE) N. 1098/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1989

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2310/88 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3997/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2310/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 959/89⁽⁴⁾, ha fissato le tasse di compensazione nel settore delle sementi per un determinato tipo di granturco ibrido e di sorgo ibrido destinati alla semina;

considerando che successivamente è stata constatata una notevole variazione dei prezzi di offerta franco frontiera che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento

(CEE) n. 1665/72 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2811/86⁽⁶⁾, conduce a modificare tali tasse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2310/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 36.⁽³⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 77.⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 14. 4. 1989, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 49.⁽⁶⁾ GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.

ALLEGATO

Tassa di compensazione applicabile al granturco ibrido destinato alla semina

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo della tassa di compensazione (1)	Paese d'origine delle importazioni (2)
1005 10 11	9,3	048
	12,9	064
	13,8	404
	29,0	400
	29,0	1
1005 10 13	3,4	048
	4,8	066
	16,7	062
	21,0	068
	21,8	064
1005 10 15	21,8	2
	11,0	404
	21,0	064
	23,1	066
	52,2	048
	66,3	512
	176,6	528
176,6	3	

(1) Questa tassa di compensazione non può superare il 4 % del valore in dogana. Per quel che riguarda la Spagna e il Portogallo, questa tassa non può superare il tasso risultante dall'allineamento alla TDC, in conformità al calendario stabilito nell'atto di adesione.

(2) Le origini sono identificate come segue :

- 1 : Altri paesi esclusi la Romania, il Cile e l'Austria ;
 - 2 : Altri paesi esclusi il Canada, il Cile, il Giappone, l'Austria, l'Argentina e gli Stati Uniti ;
 - 3 : Altri paesi esclusi la Bulgaria, il Canada, l'Austria e gli Stati Uniti ;
- 038 : Austria ;
048 : Jugoslavia ;
062 : Cecoslovacchia ;
064 : Ungheria ;
066 : Romania ;
068 : Bulgaria ;
400 : Stati Uniti ;
404 : Canada ;
512 : Cile ;
528 : Argentina.